

TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione Lavoro

1520 /2023 R.G.

All'udienza dell'8 febbraio 2024 alle ore 10.02, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:

l'Avv. A. Bonafede in sostituzione dell'Avv. RUCCIONE FRANCESCO per parte ricorrente MARTINCIGLIO ANTONIA

l'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente INPS

entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi.

Il g.l.

si ritira in camera di consiglio.

Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.08, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica in persona del magistrato:

dott.ssa Filippetta Signorello

ha emesso la seguente

SENTENZA



nella causa civile iscritta al n. 1520/2023 R.G.

OGGETTO: pensione anticipata ex lege 214/2011

vertente

tra

MARTINCIGLIO ANTONIA, nata a MARSALA (TP) in data 07/07/1958, codice fiscale MRTNTN58L47E974U, rappresentata e difesa, in virtù di mandato *ad litem* allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. RUCCIONE FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,

-ricorrente-

E

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via Ciriaco il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 in Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. Roberto Fantini, allegata il quale, ai fini del presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell'Istituto,

-resistente-

Conclusioni delle parti:

Ricorrente: Voglia il Tribunale accogliere il presente ricorso, dichiarare il diritto della sig.ra Martinciglio ad ottenere la pensione anticipata di cui alla legge n. 214/2011 a far data dal 30.03.2022, data di presentazione della domanda; e per l'effetto dichiarare illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda di pensione anticipata rif. Domanda n. 2192922000179; condannare l'INPS alla corresponsione in favore di parte ricorrente della pensione anticipata dalla data di presentazione della domanda con gli interessi decorrenti dalle scadenze dei singoli ratei maturati fino al soddisfo; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.



Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso per insussistenza del requisito di 1820 settimane di contributi effettivi ex art. 22 lett.b l. 153/1969; vinte le spese.

OMISSISS

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierna ricorrente impugna il provvedimento con il quale l'ente previdenziale ha rigettato la domanda n. 219292200179 volta ad ottenere la pensione anticipata poiché “ *non risultano almeno n. 1820 contributi settimanali, e che risultano secondo il conteggio effettuato dall'Inps, complessivamente nel periodo dall'1.01.1975 al 31.12.2016 n. 1575 contributi settimanali di cui 967 nella gestione autonoma degli artigiani, n. 608 come contribuzione agricola totale*”.

Ritiene errata ed illegittima siffatta decisione per inapplicabilità al caso specifico del limite minimo di 1820 contributi settimanali, non previsti dalla normativa invocata che avrebbe rinnovato l'intero assetto di tale prestazione.

Per tale motivo chiede la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione pensionistica.

L'ente previdenziale ha confutato tutti gli assunti avversari, ritenendo e ribadendo l'erronea interpretazione della normativa applicabile esposta dalla ricorrente e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.

Il procedimento, essendo superflua ogni attività istruttoria, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.

La questione oggetto di controversia e, dunque, il diritto o meno della ricorrente di vedersi riconoscere la pensione anticipata verte esclusivamente sui requisiti prescritti dalle legge per poter eccedere alla prestazione previdenziale e, in particolare, se il requisito contributivo debba tener conto di tutti i contributi versati, a qualsivoglia titolo, oppure debba trattarsi di contribuzione effettiva (da distinguere da quella figurativa).



La correttezza dell'una o dell'altra interpretazione fornita dalle parti può trovare sostegno solo dall'esame del quadro normativo applicabile, tenendo conto dell'obiettivo perseguito proprio dalla normativa 214/2011.

Innanzitutto, il 1° comma dell'art. 24 della legge 214/2011 precisa che *“Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:*

- a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;*
- b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;*
- c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.”*

Già dall'esame di tale comma appare alquanto singolare che una norma volta a contenere i costi della spesa previdenziale possa, allo stesso tempo, prevedere delle condizioni per l'accesso alla pensione più favorevoli al pensionato, rispetto al sistema previgente.

Tra l'altro, le numerose critiche sollevate a tale *riforma*, anche con riguardo al nuovo assetto pensionistico, evidenziano come l'interpretazione data dalla ricorrente non appaia condivisibile, proprio perché non in linea con gli obiettivi della riforma.

L'articolo in parola prosegue prevedendo che: *A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.*

Al comma 10, poi, prevede: *“A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti*



che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

Dunque, non soltanto è stato previsto un requisito di anzianità contributiva minima oggetto di incremento a decorrere dal 2013, al fine di adeguarlo alla speranza di vita, ma proprio con l'obiettivo di compendiare i contrapposti interessi, tale requisito, inteso come intera contribuzione accreditata, va letto ponendo come implicito requisito contributivo quello dei 35 anni di contribuzione effettiva e, dunque, con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione.

Tra l'altro l'intero assetto normativo non riporta in alcun punto l'abrogazione del precedente sistema bensì, apportandovi numerose modifiche, ridefinisce termini e requisiti di quella che precedentemente veniva indicata come pensione di anzianità, denominandola adesso pensione anticipata.

Per completezza, non va sottaciuto che solo una tale interpretazione appare coerente con l'intero assetto delineato dalla c.d. legge Fornero; né la circostanza che in altre norme disciplinanti fattispecie non oggetto della presente controversia venga specificato il tipo di contribuzione necessaria ai fini del riconoscimento della prestazione pensionistica scalfire il ragionamento su esposto.

Concludendo, non ritrovandosi nella legge 214/2011 l'esplicita abrogazione della precedente normativa di settore e, dovendosi pertanto interpretare come una modifica del sistema pensionistico al fine di adeguarlo agli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, l'intero nuovo assetto per l'accesso al trattamento pensionistico va interpretato in maniera più restrittiva, prevedendo, oltre ai precedenti requisiti, ulteriori quali quelli disciplinati dal comma 10 dell'art.24.

Pertanto, laddove la legge ha inteso rimodulare determinate fattispecie ha esplicitamente indicato che la normativa previgente non era più applicabile.



Un tanto porta al rigetto del ricorso.

La novità delle questioni trattate depongono per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, dato atto comunque della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1520 /2023 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

rigetta il ricorso;

dichiara l'irripetibilità delle spese.

Così deciso in Marsala in data 08/02/2024

Il Giudice

Dott.ssa Filippetta Signorello

Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.

